

Df = Distanza dai fabbricati: 10,00 mt;
Ds = Distanza dalle strade: D.P.R. 495/92.

È ammessa, oltre alla manutenzione ordinaria e straordinaria, ed alla ristrutturazione edilizia, la demolizione e ricostruzione degli edifici esistenti. Sono ammessi ampliamenti, anche nel caso di demolizione e ricostruzione, nella misura massima del 20% della volumetria esistente.

Nelle zone omogenee E sono ammessi interventi, previo parere favorevole del Consiglio Comunale per industrie estrattive e cave. Le aree interessate, a mente di quanto disposto dall'art. 10, L. 10/1/1977, n. 10 e art. 8 della Legge Regionale 23/90, a sfruttamento esaurito, devono essere convenientemente risistemate. Il progetto relativo alla sistemazione dei luoghi deve essere sottoposto all'approvazione dell'Amministrazione Comunale, ed realizzabile mediante intervento edilizio diretto.

Sono altresì ammessi, su aree di superficie non inferiore a 20.000 mq., previo parere favorevole del Consiglio Comunale, interventi per la realizzazione di impianti sportivi, commerciali, turistici, industriali, agri-turismo, camping, alberghi, impianti tecnologici o servizi di interesse pubblico, che richiedono localizzazioni isolate. Detti insediamenti non agricoli, se ammessi dal Consiglio Comunale, sono disciplinati secondo il tipo degli insediamenti dalle norme contenute negli articoli che li riguardano.

Art. 22

ZONE OMOGENEE F

Tali zone comprendono le aree per attrezzature a carattere urbano. Tali aree sono destinate a quelle attività rivolte ad assicurare alla comunità, sia i servizi di tipo sociale-culturale, sia a servizi di tipo tecnico e ambientale. Queste aree sono suddivise secondo il seguente raggruppamento:

F1 = Attrezzature sanitarie e assistenziali;
F2 = Attrezzature scolastiche;
F3 = Attrezzature sportive;

F4 = Attrezzature tecnologiche;

F5 = Attrezzature cimiteriali;

F6 = Attrezzature comunali;

F7 = Aree per il culto;

F8 = Attrezzature Protezione Civile.

Per tali aree, si assume come indice urbanistico edilizio il coefficiente di utilizzazione di 0,50 mq/mq.

Fermo restando il coefficiente di utilizzazione, pari a 0,50 mq/mq, gli altri indici di natura urbanistica ed edilizia saranno stabiliti con piani urbanistici preventivi o con progetti esecutivi, sempre d'iniziativa pubblica.

L'iniziativa privata è ammessa soltanto in concessione e per l'esecuzione di progetti o parti di progetti predisposti dall'Amministrazione comunale.

F1 = Attrezzature sanitarie e assistenziali :

Pronto soccorso, ambulatori, cliniche ed attrezzature ricettive di tipo terapeutico e sanitario.

F2 = Attrezzature scolastiche:

Tali aree sono destinate ad attrezzature ed edifici per l'istruzione sia pubblica che privata.

In tali zone gli indici prevalenti sono dati dalle leggi sull'edilizia scolastica.

F3 = Attrezzature sportive:

Tali zone sono destinate ad attrezzature a carattere sportivo ed in relazione diretta con l'uso del tempo libero.

F4 = Attrezzature tecnologiche :

Discariche R.S.U; centrale telefonica; E.N.E.L; serbatoi acqua; impianti depurazione, ecc..

F5 =Attrezzature cimiteriali:

Le aree cimiteriali sono destinate ad attrezzature ed edifici a carattere cimiteriali, ivi compresi quelli eventualmente destinati al culto e piccole costruzioni, da concedere per la vendita di fiori. Sono altresì consentiti costruzione di parcheggi, servizi igienici, e opere similari a carattere pubblico. È ammessa la costruzione di alloggio per la custodia.

F6 = Attrezzature comunali:


Uffici, centri sociali, ostelli gioventù, magazzini deposito, biblioteche.

F7=Attrezzature per il culto:

Chiese e gli altri edifici per servizi religiosi.

F8=Attrezzature protezione civile:

Trattasi di aree da attrezzare per la redazione del Piano Comunale di Protezione Civile, per ammassamento e di attesa della popolazione in caso di calamità naturali (alluvioni, terremoti ecc.).



Attiva Wind

Estratto PRG Scuola Media Motta Centro adesione al bando di “M2-C3-1.1:
Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici”
Scuola Media Motta Centro, foglio 39, partt. nn. 324, 325, 486.